

**DELIBERAZIONE 14 FEBBRAIO 2013**  
**53/2013/R/EFR**

**PRIME MISURE URGENTI DI AGGIORNAMENTO DEI REGOLAMENTI DEL MERCATO E DELLE TRANSAZIONI BILATERALI DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (CERTIFICATI BIANCHI) IN COERENZA CON IL DISPOSTO DEL DECRETO MINISTERIALE 28 DICEMBRE 2012. ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS SUL MERCATO DEI TITOLI**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 14 febbraio 2013

### **VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e, in particolare, l'art. 9, comma 1;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e, in particolare, l'art. 16, comma 4;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e s.m.i. (di seguito: D.Lgs. 115/08);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito; D.Lgs 28/11);
- i decreti ministeriali 20 luglio 2004 in materia di titoli di efficienza energetica (di seguito: DDMM 20 luglio 2004);
- il decreto ministeriale 21 dicembre 2007, recante "Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004" (di seguito: DM 21 dicembre 2007);
- il decreto ministeriale 4 agosto 2011 e il decreto ministeriale 5 settembre 2011 (di seguito: DM 5 settembre 2011), inerenti, rispettivamente, la cogenerazione ad alto rendimento ed il relativo regime di sostegno previsto dall'articolo 30, comma 11 della legge 99/09;
- il decreto ministeriale 28 dicembre 2012, di determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e di potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi (di seguito: DM 28 dicembre 2012);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 14 aprile 2005, n. 67/05, di approvazione delle "Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica" ai sensi dell'articolo 10, comma 3, dei DDMM 20 luglio 2004 (di seguito: Regole di funzionamento del mercato dei TEE);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2007, n. 345/07 (di seguito: deliberazione 345/07);
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2008, EEN 5/08, di approvazione del "Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali di titoli di efficienza

energetica” (di seguito: Regolamento delle transazioni bilaterali di TEE), ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della deliberazione 345/07;

- la deliberazione dell'Autorità 11 febbraio 2009, EEN 1/09 e s.m.i. (di seguito: deliberazione EEN 1/09);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2011, EEN 9/11 e s.m.i. (di seguito: deliberazione EEN 9/11 o Linee guida);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 203/2012/A/EFR (di seguito: deliberazione 203/2012/A/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 10 gennaio 2013, 1/2013/R/EFR (di seguito: deliberazione 1/2013/R/efr);
- l'istanza di consulenza giuridica presentata dall'Autorità alla Direzione Generale dell'Agenzia delle Entrate (prot. Autorità n. 39675, del 4 dicembre 2012);
- la proposta di aggiornamento del “Regolamento di funzionamento del mercato dei TEE e del Regolamento delle transazioni bilaterali di TEE”, inviata dal GME all'Autorità, da ultimo, in data 5 febbraio 2012 (prot. Autorità n. 4928 in pari data).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 7, comma 4, del D.Lgs 115/08 prevede, tra l'altro, che l'Autorità “*individua le modalità con cui i costi sostenuti per la realizzazione dei progetti realizzati secondo le modalità di cui al medesimo articolo trovano copertura sulle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale e approva le regole di funzionamento del mercato e delle transazioni bilaterali relative ai certificati bianchi, proposte dalla Società Gestore del mercato elettrico*”;
- tenuto conto di quanto disposto dall'art. 7, comma 3, del D.Lgs 115/08 e dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs 28/11, con le deliberazioni EEN 1/09 e EEN 9/11, l'Autorità ha, tra l'altro, introdotto nel meccanismo dei titoli di efficienza energetica (di seguito anche TEE o certificati bianchi) i TEE di tipo IV e V, per preservare la capacità del sistema di tracciare in modo corretto i risparmi effettivamente conseguiti nelle diverse forme di energia, a supporto della regolazione economica del sistema e della contabilità energetica nazionale;
- il DM 5 settembre 2011 ha introdotto un nuovo regime di sostegno economico per la cogenerazione ad alto rendimento (di seguito anche CAR, e ne ha affidato la gestione alla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) e che prevede, in particolare, che ai soggetti proprietari o detentori di impianti riconosciuti come CAR, il GSE rilasci certificati bianchi “[...] *ascrivibili alla II tipologia così come definita dalle regole di funzionamento di cui agli articoli 10, comma 3, dei decreti 20 luglio 2004* [...]”;
- con la deliberazione 203/2012/R/efr, l'Autorità ha, conseguentemente, introdotto nel meccanismo dei TEE i titoli di tipo II-CAR, con le medesime finalità sopra richiamate, in relazione alla precedente introduzione dei TEE di tipo IV e V;
- con la stessa deliberazione 203/2012/R/efr, l'Autorità ha richiesto al GME di “*adeguare le Regole di funzionamento del mercato dei TEE e il Regolamento per le transazioni bilaterali di TEE*” a quanto disposto dal provvedimento, “*in particolare prevedendo di integrare in detti regolamenti le tipologie di TEE IV, V e II-CAR e creando, per ognuna di esse, uno specifico book di negoziazione*”;
- tenuto conto anche degli approfondimenti tecnici condotti con gli Uffici del GME in materia di regolazione degli scambi di TEE II-CAR effettuati da operatori persone

fisiche non dotate di partita IVA, previsti dal DM 5 settembre 2011, l'Autorità ha avanzato alla Direzione Generale dell'Agenzia delle Entrate un'istanza di consulenza giuridica in ordine al trattamento fiscale da attribuire alle suddette negoziazioni; e che su tale istanza è ad oggi atteso il pronunciamento dell'Amministrazione Finanziaria;

- il decreto interministeriale 28 dicembre 2012 ha previsto, tra l'altro:
  - a) all'articolo 6, comma 2, che *“con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'adeguamento, rispetto a quanto previsto dal d.lgs. 28/2011, delle linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei certificati bianchi”* e che *“Fino all'entrata in vigore del decreto di approvazione dell'adeguamento, sono applicabili ai fini dell'attuazione del presente decreto le linee guida approvate con la delibera EEN 09/11 del 27 ottobre 2011 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nelle parti non incompatibili con il presente decreto”*;
  - b) all'articolo 7, comma 1, l'estensione della possibilità di accedere al meccanismo per nuove tipologie di soggetti;
  - c) all'articolo 8, comma 2, che per i progetti di cui al comma 1 del medesimo articolo (nel seguito: “grandi progetti”) *“le modalità di accesso al meccanismo, le modalità di misurazione dei risparmi prodotti e di quantificazione dei certificati, tenendo conto della vita tecnica dell'intervento”* siano definite con specifico atto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisito il parere della Regione territorialmente interessata e previa istruttoria tecnico-economica predisposta dal GSE;
  - d) all'articolo 8, comma 3, primo periodo, che ai grandi progetti *“In funzione del grado di innovazione tecnologica del progetto e dell'impatto sulla riduzione delle emissioni in atmosfera, valutati da Enea o RSE, con l'atto di cui al comma 2 possono essere attribuite ... delle premialità, in termini di coefficienti moltiplicativi dei certificati rilasciabili, fino al 30% del valore ... progressivamente aumentabile, limitatamente ad interventi realizzati in aree metropolitane”* fino al 50% in funzione dei risparmi energetici generati su base annua oltre la soglia delle 35.000 tonnellate equivalenti di petrolio/anno; al secondo periodo del medesimo comma 8.3, che a tali grandi progetti *“è riconosciuta altresì la facoltà di optare per un regime che assicuri un valore costante del certificato per l'intera vita utile dell'intervento... [e che] l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità operative di tale previsione;*
  - e) all'articolo 10, che i certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo l'entrata in vigore del decreto non siano cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas naturale;
  - f) all'articolo 11, comma 2, che il GME predisponga un rapporto semestrale circa l'andamento delle transazioni e, inoltre, segnali tempestivamente alle medesime Amministrazioni eventuali comportamenti, verificatisi nello

- svolgimento delle transazioni, che risultino non rispondenti ai principi di trasparenza e neutralità;
- g) all'articolo 16, che i costi sostenuti (tra l'altro) dalle società del gruppo GSE per tutte le attività gestionali e amministrative previste dal decreto, non coperte da altre fonti di finanziamento o già a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas naturale, trovino copertura sulle suddette tariffe secondo modalità definite dall'Autorità;
- l'articolo 3, comma 3, del DM 21 dicembre 2007 ha previsto la possibilità di bancare i TEE limitatamente al periodo dal 1 gennaio 2008 al 31 maggio 2013 (cosiddetto *banking*) e che nei primi 8 anni di funzionamento del meccanismo il *banking* si è dimostrato un importante strumento di regolazione del mercato dei TEE, per limitare il rischio di volatilità dei prezzi di scambio e contenere eventuali comportamenti speculativi;
  - ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 10, del DM 28 dicembre 2012 e dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs 28/11, tra gli interventi per rendere più efficienti le reti elettriche e del gas naturale solo quelli di sostituzione dei trasformatori MT/BT a carico dell'utenza individuati nelle schede di cui all'art. 30 del medesimo D.Lgs 28/11 sono ammissibili al rilascio di certificati bianchi;
  - il trasferimento al GSE dell'attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi correlati ai progetti condotti nell'ambito del meccanismo dei TEE, previsto dall'articolo 5, comma 1, del DM 28 dicembre 2012, è stato completato nei termini di cui al comma 2, del medesimo articolo e secondo le modalità operative definite dalla deliberazione 1/2013/R/efr.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- in attuazione di quanto disposto dalla deliberazione 203/2012/R/efr e tenuto conto dell'istanza di consulenza giuridica successivamente presentata dall'Autorità alla Direzione Generale dell'Agenzia delle Entrate, in data 5 febbraio 2013, il GME ha inviato una proposta finale di aggiornamento delle "Regole di funzionamento del mercato dei TEE e del Regolamento delle transazioni bilaterali dei TEE", che contiene anche alcuni adeguamenti dei due suddetti regolamenti a quanto disposto dal DM 28 dicembre 2012;
- nel corso dei primi 8 anni di funzionamento del meccanismo dei TEE sono significativamente aumentati sia il numero e le tipologie di operatori, sia il numero delle transazioni e il volume complessivo di titoli scambiati nel mercato organizzato o attraverso contrattazione bilaterale e che, per effetto degli elementi di novità introdotti dal DM 28 dicembre 2012, ci si attende un incremento della pluralità dei soggetti e delle transazioni.

**RITENUTO NECESSARIO:**

- adottare prime misure urgenti per l'aggiornamento delle "Regole di funzionamento del mercato dei TEE e del Regolamento per le transazioni bilaterali di TEE", al fine di:
  - a) garantire lo sviluppo del mercato dei TEE in coerenza con la recente evoluzione del quadro normativo e regolatorio;

- b) contribuire a stimolare gli investimenti in interventi di efficienza energetica garantendo flessibilità intertemporale alle scelte degli operatori del mercato dei TEE, contenere il rischio di volatilità dei prezzi di scambio dei TEE a seguito di situazioni di squilibrio nel mercato e, al contempo, limitare il rischio di comportamenti speculativi;
  - c) continuare a preservare la capacità del meccanismo di tracciare i risparmi effettivamente conseguiti, a supporto di una corretta verifica del conseguimento degli obiettivi nazionali di incremento dell'efficienza energetica;
  - d) garantire modalità operative di funzionamento del Registro e degli scambi di TEE nelle prime fasi di attuazione del DM, che siano tali da non precludere future scelte di regolazione anche di altri aspetti del sistema di competenza dell'Autorità;
- istituire prime misure urgenti per l'istituzione di un sistema di monitoraggio degli scambi e del registro dei TEE, in grado di fornire all'Autorità elementi di valutazione in ordine al buon funzionamento dei sistemi di negoziazione.

**RITENUTO, PERTANTO, NECESSARIO:**

- introdurre, oltre alle tipologie di TEE attualmente previste dalle Linee Guida, due specifiche tipologie di TEE al fine di tenere traccia delle emissioni di titoli a fronte di quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del DM 28 dicembre 2012, in termini di coefficienti moltiplicativi dei titoli rilasciabili (cosiddette “*premiabilità*”) in funzione, rispettivamente, del grado di innovazione tecnologica e dell'impatto sulla riduzione delle emissioni in atmosfera e, dunque, al fine di tracciare i titoli che verranno emessi ma che non saranno correlati al conseguimento di effettivi risparmi energetici;
- prevedere che possano essere oggetto di contrattazione bilaterale o nel mercato organizzato e siano, dunque, validi ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al DM 28 dicembre 2012, tutti i TEE emessi dall'avvio del meccanismo, iscritti nel Registro TEE e non oggetto di blocco, ritiro o annullamento, fatta salva la possibilità per l'Autorità di introdurre limitazioni a tale possibilità per prevenire o limitare comportamenti speculativi da parte degli operatori del Registro TEE;
- prevedere che il GME segnali tempestivamente all'Autorità andamenti anomali delle negoziazioni sul mercato/nelle registrazioni sul Registro TEE, comportamenti irregolari o illeciti di uno o più operatori e, su istruzione dell'Autorità, sospenda, anche con efficacia immediata, l'operatività del mercato/del Registro TEE;
- integrare nelle “Regole di funzionamento del mercato dei TEE e nel Regolamento delle transazioni bilaterali di TEE” la disciplina delle negoziazioni e delle transazioni di TEE II-CAR anche da parte di persone fisiche, proprietarie o detentrici di unità di cogenerazione ad alto rendimento e non titolari di partita IVA, prevedendo idonei strumenti di tutela degli interessi di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo, e condizionando - in ogni caso - l'entrata in vigore di quanto previsto a tal riguardo nelle nuove “Regole di funzionamento del mercato dei TEE” all'esito del pronunciamento dell'Amministrazione Finanziaria sull'Istanza presentata dall'Autorità;
- prevedere che il GME, con frequenza almeno annuale, pubblichi sul proprio sito internet, per ciascuna tipologia di titoli, il dato relativo alla differenza tra

l'ammontare di titoli emessi e l'ammontare di titoli ritirati o annullati ai sensi del "Regolamento delle transazioni bilaterali di TEE";

- prevedere che il corrispettivo previsto nei suddetti regolamenti per i servizi erogati dal GME sia approvato dall'Autorità, su proposta del GME da effettuarsi entro il 30 novembre di ogni anno, per entrare in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo

## DELIBERA

1. di approvare le "Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica" di cui all'Allegato 1 e il "Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali di TEE", di cui all'Allegato 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (di seguito: regolamenti);
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Utenti di trasmettere tempestivamente al GME le revisioni puntuali apportate negli Allegati 1 e 2 rispetto alla proposta ricevuta dal GME in data 5 febbraio 2013 nonché per gli ulteriori seguiti di competenza;
3. di disporre, ai fini dell'applicazione dei regolamenti, che possano essere oggetto di contrattazione bilaterale o nel mercato organizzato e siano, dunque, validi ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al DM 28 dicembre 2012, tutti i titoli di efficienza energetica emessi dal GME dall'avvio meccanismo, iscritti nel registro TEE e non oggetto di blocco, ritiro o annullamento, fatta salva la possibilità per l'Autorità di introdurre future limitazioni a tale possibilità al fine di prevenire o limitare comportamenti speculativi da parte degli operatori del Registro TEE;
4. di prevedere che i regolamenti entrino in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito internet del GME, da effettuarsi entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione;
5. di richiedere al GME di creare uno specifico *book* di negoziazione per le nuove tipologie di titoli di efficienza energetica previste dai regolamenti, entro 30 giorni dalla data di cui al punto precedente;
6. di istituire un procedimento per il monitoraggio del mercato e del registro dei TEE, prevedendo di disciplinare con successivo provvedimento i criteri e le modalità per lo svolgimento da parte del GME delle attività necessarie a fornire all'Autorità elementi di valutazione in ordine al buon funzionamento dei sistemi di negoziazione;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, al Gestore dei Mercati energetici S.p.a. e al Gestore dei Servizi energetici S.p.A.;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), ad eccezione degli Allegati 1 e 2, che saranno pubblicati dopo la loro pubblicazione da parte di GME.

14 febbraio 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*